



Giovedi' 16/06/2022

Datori di lavoro: istruzioni sul bonus 200 euro lavoratori dipendenti

A cura di: AteneoWeb S.r.l.

Con Messaggio n. 2397 del 13 giugno 2022 l'Inps fornisce istruzioni in merito alla corretta gestione dell'indennità una tantum per i lavoratori dipendenti (Bonus 200 euro), prevista dal Decreto Aiuti (Art. 31, comma 1, DL n. 50/2022). In particolare l'Istituto fornisce le istruzioni per l'esposizione del relativo credito, da parte dei datori di lavoro, sul flusso Uniemens.

I datori di lavoro, in mancanza di dichiarazione contraria da parte dei dipendenti, devono erogare il bonus insieme alla retribuzione del mese di luglio, e poi compenseranno il relativo importo in Uniemens. Il bonus spetta a ciascun lavoratore subordinato una sola volta, anche in presenza di più rapporti di lavoro.

Possono accedere al bonus tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Nel computo della soglia di reddito da rispettare per la legittima spettanza vanno inclusi tutti i redditi di qualsiasi natura con la sola eccezione dei seguenti:

- rendita casa di abitazione e relative pertinenze;
- trattamenti di fine rapporto;
- emolumenti arretrati sottoposti a tassazione separata;
- ANF, assegni familiari e assegno unico universale;
- assegni di guerra, indennizzi da vaccinazione o trasfusione;
- indennità di accompagnamento.

L'indennità da 200 euro una tantum è prevista per i disoccupati e i cassintegriti a zero ore che risultino tali nel mese di giugno. In entrambi i casi sarà l'INPS a erogare il contributo nel mese di luglio.

Il bonus spetta a tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, purché venga rispettato il limite della retribuzione mensile, imponibile ai fini previdenziali, pari a 2.692 euro.

L'erogazione dell'indennità una tantum genera un credito che il datore di lavoro può compensare in sede di denuncia contributiva mensile.

Clicca qui per leggere il Messaggio Inps.

<https://www.inps.it>